



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°46 del 29-10-2024

Riferita alla Proposta N. 47 del 18-10-2024

Oggetto: Approvazione regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **20:31** e seg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il Consiglio con avviso prot. 43811 del 23.10.2024, trasmesso ai consiglieri ai sensi della normativa vigente, il medesimo si è riunito:

Nome	P/A	Nome	P/A
Albani Giovanni	P	Fiore Simona Agata	P
Basile Eugenio	P	Guglielmino Antonino Luciano	P
Bertolo Nicola Alfio	P	Gugliotta Michele	P
Bottino Darakhshan Ghalati Mortaza	P	Gullotto Pietro	P
Bruno Giuseppe	P	Pappalardo Luca	P
Cammisa Salvatore Alessandro	P	Sciacca Dario Sebastiano	P
Coco Eugenio Simone	P	Trovato Santo	P
D'Aquino Giovanni	P	Villarà Luca	P

PRESENTI: **16** ASSENTI: **0**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Nicola Alfio Bertolo, partecipa alla seduta il Segretario Dott. Giovanni Spinella.

La Seduta è Pubblica.

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Consiglio n. 46 del 29-10-2024 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto che il Presidente del Consiglio Comunale Dott Nicola Alfio Bertolo procede alla trattazione del 4° punto posto all'OdG che ha per oggetto: " Approvazione regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente ";

Dato atto che il Vice Presidente della 1^ C.C.P. sig. Bottino Darakhshan Ghalati Mortaza, su invito del Presidente del Consiglio procede a dare lettura del Verbale della Prima C.C.P.;

Alle ore 21:25 escono dall'aula Consiliare i Consiglieri Albani e Gugliotta. Presenti n. 14;

Alle ore 21:26 entra in aula Consiliare il Consigliere Gugliotta. Presenti n. 15;

Sentito l'intervento del Consigliere Trovato, il quale chiede un chiarimento sulla proposta deliberativa;

Alle ore 21:42 esce dall'aula Consiliare il Consigliere Fiore. Presenti 14;

Sentito l'Incaricato di E.Q. con Funzioni Dirigenziali del 7° Settore Tributi e Affari Legali Avv. Antonino Di Salvo, il quale, su invito del Presidente del Consiglio Comunale dott. Bertolo, fornisce ampi chiarimenti al Consigliere Trovato;

Alle ore 21:46 rientra in aula Consiliare il Consigliere Fiore. Presenti 15

Visto il Verbale n. 29 del 21/10/2024 del Collegio dei Revisori dei Conti

Visto il Verbale n. 25 del 24/10/2024 della Prima C.C.P.;

Visto l'esito della votazione palese per alzata di mano, indetta dal Presidente del Consiglio Comunale sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene approvata all'unanimità dai n. 15 Consiglieri Comunali, presenti e votanti;

Dato atto che la presente, sarà pubblicata sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n.22, modificata dall'art.6 L.R. 26/06/2015 n.11 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: " Approvazione regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente ".

DELIBERA ALTRESI'

Successivamente, con separata e distinta votazione, di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, che viene approvata all'unanimità dai n. 15 Consiglieri Comunali, presenti e votanti.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 47 del 18-10-2024

Oggetto: **Approvazione regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.**

RICHIAMATI:

-gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;

-l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VERIFICATO CHE:

-l'articolo richiamato prevede che gli enti locali possano disciplinare le entrate proprie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

-che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D.lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 14/2013;

ATTESO che l'art. 36 della L. 338/2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce "*... i comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso*";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 792 e successivi della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020/2022) ha introdotto l'accertamento esecutivo e specifiche disposizioni che afferiscono alla rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti e utenti;

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

VISTO il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che

indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: *"Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge"*.

VISTO il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

VISTO il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.

CONSIDERATO che il Comune si è dotato di un regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018 parzialmente modificato con delibera di C. C. n. 23 del 26.07.2024, che necessita di essere modificato e integrato al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate.

RILEVATA quindi l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini la gestione delle entrate comunali, sia di natura tributarie che non tributaria, di competenza del Comune, al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento, e promuovere una maggior uniformità operativa e per applicare la Legge 27 luglio 2000, n. 212 come modificata dal D.lgs. 30.12.2023 n. 219, cosiddetto "Statuto dei diritti del contribuente", che disciplina il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti, nell'ottica della tutela dell'affidamento e della collaborazione fra gli enti impositori ed i cittadini;

DATO ATTO che il D. Lgs. 30.12.2023 n. 219 ha riformato il suddetto Statuto dei diritti del contribuente in attuazione alla Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023;

CONSIDERATO che si rende opportuno regolare gli istituti disciplinati dal riformato Statuto dei diritti del contribuente individuando procedure uniformi e semplificate per la gestione delle entrate comunali, nell'ottica della trasparenza ed imparzialità delle procedure adottate dall'ente impositore, nonché in conformità al buon andamento dell'azione amministrativa con l'attivazione delle procedure che consentono di contenere i tempi dell'istruttoria e ridurre i contrasti con i contribuenti;

ATTESO che l'Ufficio Tributi potrà provvedere ad adottare strumenti operativi rivolti alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure in genere, anche con l'invio di avvisi di pagamento al contribuente, con le scadenze e gli importi dovuti, qualora in possesso delle opportune banche dati;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'[art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388](#), così come modificato dall'[art. 27, comma 8, della Legge 448/2001](#), che in deroga all'art. 52 del d lgs n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

DATO ATTO CHE:

-la sezione III dell'allegato regolamento disciplinando lo Statuto del contribuente, come da nota IFEL del 3.05.2024, non soggiace, ai fini della sua immediata efficacia, al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale, andrà applicato immediatamente a seguito dell'esecutività dell'atto deliberativo;

-anche nelle more dell'approvazione della regolamentazione comunale, l'Ente è comunque tenuto ad applicare i principi generali dello Statuto più volte citato e che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia e anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'allegato schema di "regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente" composto da n. 42 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

VISTI:

-Il D.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge delega per la riforma

fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), provvede alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario (pubblicato nella G.U. n. 150 del 28 giugno 2024);
-il D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. (GU Serie Generale n.184 del 07-08-2024);
-il D.lgs. 5 agosto 2024, n. 108 Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. (GU Serie Generale n.182 del 05-08-2024); il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;
-l'art. 36 comma 2° lettera e) dello Statuto Comunale adottato con Delibera di C.C. n. 15 del 17/05/2018 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2019;
-la deliberazione di C.C. n. 01 del 30/01/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art.11-bis del d.lgs. 118/2011 e ss. mm. ii." ;
- la deliberazione di G.C. n. 43 del 04/07/2024 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2024/2026" e la deliberazione di G.C. n. 44 del 04/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Bilancio di Revisione 2024/2026 – Nota integrativa 2024/2026 indicatori 2024/2026" ;
-la deliberazione di C.C. n. 31 del 23/07/2024 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2024/2026" e la deliberazione di C.C. n. 32 del 23/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Bilancio di Revisione 2024/2026 – Nota integrativa 2024/2026 indicatori 2024/2026" ;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario;
Ritenuto di dover acquisire il parere dell'organo di Revisione economico finanziaria a norma dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; per le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto sin qui esposti

Per questi motivi

PROPONE

Di approvare il regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente" composto da n. 42 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Di disporre che la sezione III dell'allegato e approvato regolamento disciplinando lo Statuto del contribuente, come da nota IFEL del 3.05.2024, non soggiace, ai fini della sua immediata efficacia, al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale entrerà in vigore

immediatamente con l'applicazione della formula di immediata esecutività deliberata con autonoma e separata votazione a norma dell'art 134 comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante l'urgenza nel provvedere.

Di dare atto che le restanti parti dell'approvato Regolamento si applicheranno dall'1.01.2025 e sino ad allora continueranno ad applicarsi le norme del regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018 parzialmente modificato con delibera di C. C. n. 23 del 26.07.2024.

Di prevedere che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate tramite ruolo, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 3/08/2017, rappresenta una delle possibili modalità di riscossione, essendo in facoltà dell'Ufficio e del Funzionario Responsabile del Tributo o dell'Entrata di provvedere ad affidamenti a ditte iscritte all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e quelle di accertamento dei tributi e delle altre entrate dei tributi dei comuni di cui al D.lgs. 15.12.1997 n. 446 anche per singoli tributi o per segmenti di essi.

Di dare atto che:

- le modifiche del sistema sanzionatorio tributario (art. 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87) si applicano per le violazioni commesse dall'1 settembre 2024 come espressamente previsto dall'art. 5 del predetto D.lgs. 14.06.2024 n. 87.

-che il sistema di riforma della riscossione di cui al D.lgs. 29.07.2024 n. 110 avrà integrale applicazione dall'1.01.2025.

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune il presente Regolamento in osservanza all'art. 5 della L. n. 212/2000;

Disporre, altresì, nelle forme, modalità e tempi di legge, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l'inserimento per estratto all'interno del sito internet nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 e nella sezione Amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33 del 14/03/2013 modificato dal D.lgs. n. 97 del 25/05/2016 – Sottosezione 1° Livello Disposizioni Generali - 2° Livello Atti Generali.

SI PROPONE ALTRESI'

Di rendere la presente deliberazione -limitatamente alla Sezione III dell'approvato Regolamento - con separata e successiva votazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza del provvedere all'applicazione dello Statuto dei diritti dei contribuenti.

Il Proponente

Di Salvo Antonino

(Sottoscritto con firma digitale)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Nicola Alfio Bertolo
(Sottoscritto con firma digitale)

Il Segretario

Dott. Giovanni Spinella
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 del 18-10-2024

Oggetto: Approvazione regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

RICHIAMATI:

-gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;

-l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VERIFICATO CHE:

-l'articolo richiamato prevede che gli enti locali possano disciplinare le entrate proprie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

-che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D.lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 14/72013;

ATTESO che l'art. 36 della L. 338/2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce "*... i comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso*";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 792 e successivi della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020/2022) ha introdotto l'accertamento esecutivo e specifiche disposizioni che afferiscono alla rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti e utenti;

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata

in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

VISTO il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”*.

VISTO il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

VISTO il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.

CONSIDERATO che il Comune si è dotato di un regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018 parzialmente modificato con delibera di C. C. n. 23 del 26.07.2024, che necessita di essere modificato e integrato al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate.

RILEVATA quindi l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini la gestione delle entrate comunali, sia di natura tributarie che non tributaria, di competenza del Comune, al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento, e promuovere una maggior uniformità operativa e per applicare la Legge 27 luglio 2000, n. 212 come modificata dal D.lgs. 30.12.2023 n. 219, cosiddetto “Statuto dei diritti del contribuente”, che disciplina il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti, nell'ottica della tutela dell'affidamento e della collaborazione fra gli enti impositori ed i cittadini;

DATO ATTO che il D. Lgs. 30.12.2023 n. 219 ha riformato il suddetto Statuto dei diritti del

contribuente in attuazione alla Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023;

CONSIDERATO che si rende opportuno regolare gli istituti disciplinati dal riformato Statuto dei diritti del contribuente individuando procedure uniformi e semplificate per la gestione delle entrate comunali, nell'ottica della trasparenza ed imparzialità delle procedure adottate dall'ente impositore, nonché in conformità al buon andamento dell'azione amministrativa con l'attivazione delle procedure che consentono di contenere i tempi dell'istruttoria e ridurre i contrasti con i contribuenti;

ATTESO che l'Ufficio Tributi potrà provvedere ad adottare strumenti operativi rivolti alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure in genere, anche con l'invio di avvisi di pagamento al contribuente, con le scadenze e gli importi dovuti, qualora in possesso delle opportune banche dati;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'[art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388](#), così come modificato dall'[art. 27, comma 8, della Legge 448/2001](#), che in deroga all'art. 52 del d lgs n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

DATO ATTO CHE:

-la sezione III dell'allegato regolamento disciplinando lo Statuto del contribuente, come da nota IFEL del 3.05.2024, non soggiace, ai fini della sua immediata efficacia, al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale, andrà applicato immediatamente a seguito dell'esecutività dell'atto deliberativo;

-anche nelle more dell'approvazione della regolamentazione comunale, l'Ente è comunque tenuto ad applicare i principi generali dello Statuto più volte citato e che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento, si rinvia alle norme

vigenti in materia e anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO l'allegato schema di “regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente” composto da n. 42 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

VISTI:

-Il D.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), provvede alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario (pubblicato nella G.U. n. 150 del 28 giugno 2024);

-il D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. (GU Serie Generale n.184 del 07-08-2024);

-il D.lgs. 5 agosto 2024, n. 108 Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. (GU Serie Generale n.182 del 05-08-2024); il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;

-l'art. 36 comma 2° lettera e) dello Statuto Comunale adottato con Delibera di C.C. n. 15 del 17/05/2018 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2019;

-la deliberazione di C.C. n. 01 del 30/01/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art.11-bis del d.lgs. 118/2011 e ss. mm. ii." ;

- la deliberazione di G.C. n. 43 del 04/07/2024 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2024/2026" e la deliberazione di G.C. n. 44 del 04/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Bilancio di Revisione 2024/2026 – Nota integrativa 2024/2026 indicatori 2024/2026" ;

-la deliberazione di C.C. n. 31 del 23/07/2024 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2024/2026" e la deliberazione di C.C. n. 32 del 23/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Bilancio di Revisione 2024/2026 – Nota integrativa 2024/2026 indicatori 2024/2026" ;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario;

Ritenuto di dover acquisire il parere dell'organo di Revisione economico finanziaria a norma dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; per le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto sin qui esposti

Per questi motivi

PROPONE

Di approvare il regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei

diritti del contribuente” composto da n. 42 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Di disporre che la sezione III dell'allegato e approvato regolamento disciplinando lo Statuto del contribuente, come da nota IFEL del 3.05.2024, non soggiace, ai fini della sua immediata efficacia, al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale entrerà in vigore immediatamente con l'applicazione della formula di immediata esecutività deliberata con autonoma e separata votazione a norma dell'art 134 comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante l'urgenza nel provvedere.

Di dare atto che le restanti parti dell'approvato Regolamento si applicheranno dall'1.01.2025 e sino ad allora continueranno ad applicarsi le norme del regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018 parzialmente modificato con delibera di C. C. n. 23 del 26.07.2024.

Di prevedere che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate tramite ruolo, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 3/08/2017, rappresenta una delle possibili modalità di riscossione, essendo in facoltà dell'Ufficio e del Funzionario Responsabile del Tributo o dell'Entrata di provvedere ad affidamenti a ditte iscritte all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e quelle di accertamento dei tributi e delle altre entrate dei tributi dei comuni di cui al D.lgs. 15.12.1997 n. 446 anche per singoli tributi o per segmenti di essi.

Di dare atto che:

- le modifiche del sistema sanzionatorio tributario (art. 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87) si applicano per le violazioni commesse dall'1 settembre 2024 come espressamente previsto dall'art. 5 del predetto D.lgs. 14.06.2024 n. 87.

-che il sistema di riforma della riscossione di cui al D.lgs. 29.07.2024 n. 110 avrà integrale applicazione dall'1.01.2025.

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune il presente Regolamento in osservanza all'art. 5 della L. n. 212/2000;

Disporre, altresì, nelle forme, modalità e tempi di legge, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l'inserimento per estratto all'interno del sito internet nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma

1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 e nella sezione Amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33 del 14/03/2013 modificato dal D.lgs. n. 97 del 25/05/2016 – Sottosezione 1° Livello Disposizioni Generali - 2° Livello Atti Generali.

SI PROPONE ALTRESI'

Di rendere la presente deliberazione -limitatamente alla Sezione III dell'approvato Regolamento - con separata e successiva votazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza del provvedere all'applicazione dello Statuto dei diritti dei contribuenti.

Proponente

Di Salvo Antonino

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 47 del 18-10-2024

Oggetto: Approvazione regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Incaricato di Funzioni Dirigenziali del 7° Settore – Tributi e Affari Legali

Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.

San Giovanni La Punta, 18-10-2024

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali

Di Salvo Antonino
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 47 del 18-10-2024

Oggetto: Approvazione regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Incaricato di Funzioni Dirigenziali del 7° Settore - Finanze

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto e alla copertura finanziaria del provvedimento.


San Giovanni La Punta, 18-10-2024

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali

Cabbane' Vito Rosario
(Sottoscritto con firma digitale)



**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**



**Regolamento generale delle entrate
comunali applicazione dello Statuto dei
diritti del contribuente.**

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Entrate comunali disciplinate
- Art. 3 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie
- Art. 4 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali
- Art. 5 – Avvio della riscossione coattiva
- Art. 6 – Interessi moratori
- Art. 7 – Costi di elaborazione e notifica

TITOLO II DILAZIONI E RATEIZZAZIONI

- Art. 8 – Istanze di rateizzazione
- Art. 9 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione
- Art. 10 – Procedura di rateizzazione
- Art. 11 – Discarico per crediti inesigibili
- Art. 12 – Ingiunzioni di pagamento
- Art. 13 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Art. 14 – Rimessione in termini
- Art. 15 – Arrotondamenti
- Art. 16 – Compensazioni
- Art. 17 – Rimborsi
- Art. 18 – Limiti minimi di riscossione e rimborso

TITOLO III APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 19 – Efficacia temporale dei regolamenti tributari
- Art. 20 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 21 – Principio del contraddittorio preventivo
- Art. 22 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 23 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale
- Art. 24 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale
- Art. 25 – Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art. 26 – Divieto di bis in idem ne procedimento tributario
- Art. 27 – Divieto di divulgazione dei dati del contribuente
- Art. 28 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 29 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
- Art. 30 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
- Art. 31 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa
- Art. 32 – Documenti di prassi
- Art. 33 – Interpello
- Art. 34 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

TITOLO IV ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

- Art. 35 – Istituti deflattivi del contenzioso
- Art. 36 – Procedura dell'accertamento con adesione

- Art. 37 – Attivazione del procedimento di definizione
Art. 38 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso
Art. 39 – Calcolo ravvedimento operoso

TITOLO V
MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO E DELLA RISCOSSIONE

- Art. 40 – Modifica del sistema sanzionatorio per ritardati od omessi versamenti
Art. 41 – Riforma del sistema riscossione

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 41 – Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economica ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2

Entrate comunali disciplinate

Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune di San Giovanni La Punta.

1. Sono di natura tributaria le seguenti entrate:
 - a. IMU,
 - b. TARI,
 - c. TASI,
 - d. IMPOSTA sulla PUBBLICITÀ e diritto sulle PUBBLICHE AFFISSIONI / Canone sugli Impianti e Mezzi Pubblicitari,
 - e. TASSA per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, Canone su spazi e aree pubbliche.
2. Hanno natura patrimoniale le seguenti entrate:
 - a. Canone Unico Patrimoniale
 - b. Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico,
 - c. Lampade votive,
 - d. Servizi a domanda individuale,
 - e. Oneri di urbanizzazione,
 - f. Fitti comunali,

Art. 3

Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1, devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 4

Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del D.Lgs. n. 150/2011.

3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 5

Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.

3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, salvo che non sia intervenuta la sospensione della riscossione da parte del giudice, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Art. 6
Interessi moratori

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale maggiorato di un punto su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, con applicazione del criterio del *pro rata temporis*.
2. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 7
Costi di elaborazione e notifica

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a) una quota a titolo di oneri di riscossione:
 - i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
 - ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, anche per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
3. Per quanto non previsto da tale articolo si applicano le disposizioni normative o ministeriali.

TITOLO II
DILAZIONI E RATEIZZAZIONI

Art. 8
Istanze di rateizzazione

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza, sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di settantadue rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00.
3. Nel caso di importi particolarmente rilevanti il Funzionario Responsabile può disporre la rateizzazione sino a 120 rate mensili.

Art. 9
Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

1. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
 - a. fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 50,01 a euro 500,00: fino a otto rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00: da nove a ventiquattro rate mensili;
 - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;

e) da euro 6000,01 a euro 20.000,00: da trentasette a sessanta rate mensili;

f) oltre 20.000,01 da sessantuno a settantadue rate mensili.

2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

3. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito al punto 1, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a euro 20.000 *per persone fisiche e attività economiche*).

4. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

5. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al comma 1.

6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione, etc.).

7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di tre rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

8. Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000 euro, il funzionario responsabile richiede la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore (iscrizione di ipoteca, etc.). In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

9. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di un punto percentuale.

10. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento

Art. 10

Procedura di rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata ferma restando la durata massima della rateizzazione, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall'istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione.

2. Alle rate che verranno concesse, saranno applicati gli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3. L'istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell'entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

4. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'impegno di presentare entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.

5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene inviata in raccomandata o pec o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
9. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di rateizzazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – riscossione, deve essere presentata al medesimo Agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Art. 11

Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 12

Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovranno contenere tutte le informazioni dell'atto per il quale si dà avvio alla riscossione coattiva, fermo restando il necessario rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell'articolo 3, e al comma 2, dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 13

Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a. qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b. quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c. altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 14
Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini categorie di contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente al versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Art. 15
Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 16
Compensazioni

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.
2. La richiesta, che pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:
- l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
- i motivi che hanno originato il credito,
- il debito che si vuole compensare.
3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 20 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

Art. 17
Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del tributo o dell'Entrata su richiesta del contribuente/utente.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.
4. In luogo del rimborso può essere proposto dall'Ufficio la compensazione con i debiti tributari a carico del contribuente.

Art. 18
Limiti minimi di riscossione e rimborso

1. Gli importi al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento, né l'ufficio procede al rimborso, sono i seguenti, intesi per singola annualità e per singola entrata.
a) Entrate tributarie: euro 10,00
b) Entrate patrimoniali: euro 10,00
2. Non si procede alla riscossione coattiva, né al rimborso delle entrate elencate nel comma 1, per importi fino ad € 20.000

TITOLO III
APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 19

Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla Legge, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Articolo 20

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. L'amministrazione comunale adotterà procedure semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta

elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Art. 21

Principio del contraddittorio preventivo e relativa procedura

1. Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) il contraddittorio preventivo costituisce principio generalizzato da applicare in occasione delle attività di controllo e verifica di competenza dell'ufficio tributi/entrate.
2. Tale procedura deve precedere l'emissione dell'atto di accertamento con cui l'ente impositore intende contestare l'infedele o l'omessa dichiarazione da parte del contribuente.
3. E' escluso l'obbligo di avvio della procedura di contraddittorio preventivo l'emissione di atti cosiddetti "automatizzati", ossia atti derivanti dalla mera liquidazione del tributo dovuto sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente o dal calcolo eseguito utilizzando i dati provenienti da banche dati, quali quelle catastali o quelle fornite da Agenzia delle Entrate.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
5. Si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c. il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g. il rigetto delle istanze;
 - h. ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
6. Si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
7. Rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono effetti.
8. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
9. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la

determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

10. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a. il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b. le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c. i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

11. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

12. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

13. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 22

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Articolo 23

Annulabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 24

Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 25

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
4. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
5. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
6. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 26

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 27

Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 28

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 29

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 30

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a. errore di persona;
 - b. errore di calcolo;
 - c. errore sull'individuazione del tributo;
 - d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e. errore sul presupposto d'imposta;
 - f. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 31

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. L'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 30.

Articolo 32

Documenti di prassi

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a. circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b. note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c. consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d. interpello;
 - e. consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Articolo 33

Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;

- b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L'istanza è inammissibile se:

- a. è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
- b. non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
- c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
- d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale saranno inserite in una banca dati in forma anonima a disposizione dei contribuenti.

16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento.

19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.

20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 34

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

TITOLO IV

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 35

Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'Ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.

2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 36

Procedura dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto

dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- a. i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- b. i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- c. i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

4. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a. a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

5. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

7 Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 37

Attivazione del procedimento di definizione

1. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:

- a. dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;
- b. formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

2. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.

3. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a. gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b. i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c. i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d. la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con cadenza mensile, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

5. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinatario.

6. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.

7. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 38

Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.

Art. 39

Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a. la somma omessa,
 - b. l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa,
 - c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.
3. In motivati casi eccezionali può essere consentito un ravvedimento operoso frazionato.

TITOLO V

MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO E DELLA RISCOSSIONE

Art. 40

Modifica del sistema sanzionatorio per ritardati od omessi versamenti

(art. 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati - in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
3. Salva l'applicazione dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
5. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano per le violazioni commesse dall'1 settembre 2024 come previsto dall'art. 5 del D.lgs. 14.06.2024 n. 87.

7. Non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo in caso di omessa o tardiva o infedele dichiarazione.

Art. 41

Riforma del sistema di riscossione

1. L'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate tramite ruolo, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 3/08/2017, rappresenta una delle possibili modalità di riscossione, essendo in facoltà dell'Ufficio e del Funzionario Responsabile del Tributo o dell'Entrata di provvedere ad affidamenti anche distinti per singoli tributi o segmenti di essi a ditte iscritte all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e quelle di accertamento dei tributi e delle altre entrate dei tributi dei comuni di cui al D.lgs. 15.12.1997 n. 446 o secondo le altre procedure previste dalle norme di legge.

2. Si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 29.07.2024 n. 110 in materia di riforma della riscossione e le successive modifiche normative.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, essendo dichiarata immediatamente esecutiva la delibera di Consiglio Comunale che l'approva, limitatamente alle disposizioni di cui al Titolo III (Applicazione dello Statuto dei Diritti del contribuente).

2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Per quanto non previsto dal presente regolamento di applicano le norme di legge vigente e le disposizioni dei regolamenti comunali sino a quando saranno applicabili.

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROT. N. 43644
DATA 22 OTT 2024
UFC



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Città Metropolitana di Catania

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*Al Segretario del Comune di San Giovanni la Punta
Al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale*

VERBALE N° 29 DEL 21/10/2024

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione al Regolamento per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di Ottobre giusta convocazione per le vie brevi del Presidente,

l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell'Ente

composto da:

Rag. Stefano Varvaro	<i>Presidente:</i>
Rag. Salvatore Glorioso	<i>Componente:</i>
Dott. Fabrizio Caminiti	<i>Componente:</i>

Si è riunito, in audio video conferenza, per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di Consiglio Comunale n° 47 del 18 ottobre 2024, inviata via PEC Prot. n. 43186 del 18.10.2024

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n° 47 del 18 ottobre 2024 concernente l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che il D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 e la Legge 27 luglio 2000, n. 212 disciplinano le norme per l'applicazione dello "statuto dei diritti del contribuente";

Proso atto che l'Ente ritiene utile ed opportuno, applicare le predette norme anche al Comune di San Giovanni La Punta per le proprie entrate tributarie con l'approvazione di specifico regolamento

FACILE A. 2024/2025



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Città Metropolitana di Catania

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

disciplinante le norme dettate dal D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 e dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante le norme per l'applicazione dello "statuto dei diritti del contribuente"

RISCONTRI

Rilevato:

- che per quanto **non** specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia al D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- che le competenti Commissioni Consiliari **non hanno** ancora espresso parere in merito;
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario / Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore alla data di esecutività della delibera;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**;
- nel rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- che è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- che, in **materia di contenzioso**, il predetto Regolamento dispone che si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni;

UFFICIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - VIA VECCHIA 23



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Città Metropolitana di Catania

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Visti i pareri favorevoli:

- in ordine alla **regolarità tecnica**, parere espresso il 18/10/2024 dall'incaricato di Funzioni Dirigenziali del 7° Settore – Tributi e Affari Legali
- in ordine alla **regolarità Contabile**, della proposta di deliberazione di cui all'oggetto e alla copertura finanziaria del provvedimento espressi il 18/10/2024 dall'incaricato di Funzioni Dirigenziali del 7° settore Finanze;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente.

L'Organo di Revisione

Rto Dott. Stefano Varvaro

E.to Rag. Salvatore Glorioso

F.to Dott. Fabrizio Caminiti

Firmato digitalmente da: Fabrizio Caminiti
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC MESSINA/80005660834
Data: 22/10/2024 11:18:42



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°46 del 29-10-2024

Riferita alla Proposta N. 47 del 18-10-2024

Oggetto: **Approvazione regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione di Consiglio Comunale di cui in intestazione è pubblicata all'albo pretorio dal 31-10-2024 ove rimarrà per 15 gg. Consecutivi e, quindi, fino al 15-11-2024.

San Giovanni La Punta, 31-10-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

Loredana Seminato
(Sottoscritto con firma digitale)

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Consiglio n. 46 del 29-10-2024 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.